



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/24 DELL'8.4.2008

Oggetto: **Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 21 “Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio”. Determinazione dei criteri di concessione e quantificazione degli indennizzi.**

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che i recenti fatti di cronaca concernenti atti ritorsivi e intimidatori compiuti nei confronti di amministratori locali e altri soggetti esercenti pubbliche funzioni determinano la necessità di rafforzare la solidarietà della Regione nei confronti delle vittime di tali vicende. In particolare, tale solidarietà si manifesta concretamente anche mediante l'applicazione della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 e successive modiche e integrazioni, in virtù della quale, nel corso degli ultimi dieci anni, sono stati erogati alle vittime di attentati indennizzi per un importo superiore al milione di euro.

L'Assessore illustra l'andamento dell'applicazione della legge regionale dal 1998 a oggi e riferisce inoltre che, a partire dal luglio del 2007, la gestione della procedura, precedentemente affidata a una compagnia assicuratrice, è ritornata direttamente in capo all'Assessorato, sia per ragioni di carattere tecnico-giuridico, sia per garantire una maggior efficienza e celerità nella definizione dei procedimenti. Pertanto, al fine di rendere ancora più certa ed efficace l'azione amministrativa ed evitare alcune problematiche verificatesi nel corso degli anni, sfociate talvolta in contenzioso, sottolinea l'esigenza di adottare un atto di indirizzo che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, fissi i criteri e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi nella concessione degli indennizzi.

In modo particolare occorre specificare con maggiore precisione la nozione di “attentati” ai sensi dell'art. 1 della legge e determinare i criteri per la quantificazione dell'indennizzo.

Nozione di attentato



Per "attentato" ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21 del 1998, deve intendersi un atto doloso a carattere intimidatorio e/o ritorsivo, diretto nei confronti di un soggetto od oggetto chiaramente individuabile e con mezzi atti ad offendere in modo significativo il destinatario.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo che le circostanze del fatto siano idonee ad escluderne il carattere intimidatorio e/o ritorsivo, dovranno considerarsi attentati:

- gli atti diretti contro la persona, compiuti con qualunque mezzo;
- gli atti diretti contro l'abitazione o altro bene immobile, compiuti a mezzo di incendio, esplosivi o utilizzo di sostanze tossiche;
- gli atti diretti contro beni produttivi (piante, animali, mezzi di produzione industriali, agricoli o artigianali), compiuti a mezzo di incendio, esplosivi, armi da taglio, avvelenamento o utilizzo di sostanze tossiche;
- gli atti diretti contro autovetture o altri mezzi di trasporto, oppure altri beni mobili, compiuti a mezzo di incendio, esplosivi o utilizzo di sostanza tossiche.

Non dovranno, invece, considerarsi attentati, salvo che le circostanze del fatto ne dimostrino o facciano ritenere probabile il carattere intimidatorio e/o ritorsivo, gli atti caratterizzati da:

- apparente casualità del destinatario, avuto riguardo al tempo, al luogo e alla frequenza dell'accadimento;
- particolare tenuità dell'offesa, desunta sia dalla lieve entità dei danni che dalla scarsa pericolosità dei mezzi utilizzati.

Quantificazione dell'indennizzo

Per la determinazione della misura dell'indennizzo l'amministrazione, salva l'ipotesi in cui la gestione degli indennizzi sia affidata a compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge, si avvarrà del supporto di soggetti esperti nella materia dell'accertamento e valutazione dei danni. Peraltro, nel caso in cui l'importo richiesto nella domanda sia pari o inferiore a euro 1500, salvo che le circostanze e la dinamica del fatto rendano comunque necessario od opportuno il supporto di un esperto, l'indennizzo sarà quantificato in via equitativa dall'Amministrazione, sulla base della documentazione prodotta dal richiedente.

Negli altri casi l'indennizzo sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:



- per i danni alla persona direttamente cagionati dall'attentato, si applicheranno le tabelle in uso presso i Tribunali Civili per la quantificazione del c.d. danno biologico;
- per i danni a beni mobili e/o immobili l'indennizzo sarà quantificato in funzione delle spese necessarie per la riparazione e/o ristrutturazione del bene danneggiato oppure, se inferiore, del valore venale del bene al momento dell'evento;
- saranno comunque esclusi dall'indennizzo il mancato guadagno (lucro cessante), gli interessi, le spese comunque sostenute dal richiedente (ad esempio, spese per l'effettuazione di perizie di parte, spese legali), che non siano strettamente necessarie, nonché i danni non patrimoniali (moralì, esistenziali etc.).

In ogni caso, gli importi degli indennizzi non potranno superare i seguenti massimali:

- euro 150.000 per i danni alla persona;
- euro 100.000 per i danni a beni immobili;
- euro 60.000 per i danni a beni mobili produttivi;
- euro 25.000 per i danni agli altri beni mobili.

Gli importi sopra indicati potranno essere aggiornati ogni tre anni con decreto dell'Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, sulla base del tasso di inflazione accertato dall'ISTAT.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere di legittimità del Direttore Generale degli Affari Generali e Riforma della Regione

DELIBERA

di approvare i criteri e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi nella concessione degli indennizzi di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, come sopra descritti.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru